

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:
- «Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione la modifica dei programmi nazionali conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica tiene conto del contributo maggiorato dell'Unione a decorrere dal 2021.»;
- (2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
- «Le modifiche dei programmi apicoli conformemente all'articolo 3, secondo comma, sono approvate dalla Commissione, a norma dell'articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno 2021.»;
- (3) all'articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma:
- «In deroga al secondo comma, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0936

